

Repertorio n. 2447

Raccolta n. 1601

-----VERBALE DI DEPOSITO-----

REGISTRATO AD
ALEANO LAZIALE

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

IL 21.3.2013

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di marzo.-----

AL N° 1521

SERIE 11

In Roma, nello studio al Corso Trieste n. 87.-----

CON EURO 168,00

Innanzi a me Avv. Cesare VOCATURO, Notaio in Marino, con studio ivi alla

Via G.G. Belli n. 15, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia,-----

-----si è costituita-----

- la Associazione "ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE PER
LO SPORT, LA CULTURA, L'AMBIENTE, IL SOCIALE" (già ALLEANZA
SPORTIVA ITALIANA), in sigla "A.S.I.", con sede in Roma, Via Barnaba

Oriani n. 91, codice fiscale 96258170586, partita I.V.A. 04901361008, iscritta
nel Registro delle Imprese di Roma con il numero R.E.A. 924215,-----

in persona del Presidente e legale rappresentante-----

BARBARO Claudio, nato a Roma il 17 luglio 1955, e domiciliato per la
carica presso la sede sociale,-----

autorizzato al presente atto giusta poteri da statuto e giusta delibera
dell'Assemblea degli Associati del 15 dicembre 2012.-----

Detta parte comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
richiede di depositare nei miei atti lo statuto integrale ed aggiornato della
predetta Associazione, nella nuova stesura, come adottato dall'Assemblea
degli Associati del 15 dicembre 2012, innanzi richiamata; indi mi consegna un
documento che dichiara contenere lo statuto dell'Associazione nella versione
aggiornata come modificato nella predetta Assemblea del 15 dicembre 2012.--

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, mi ritiro in deposito l'atto
sopradescritto, che viene quindi allegato al presente verbale sotto la lettera
"A" per farne parte integrante e sostanziale.-----

Detto statuto è articolato in numero 53 (cinquantatre) articoli.-----

La parte comparente prende atto della possibilità per chiunque di richiedere
copie autentiche del documento in oggetto.-----

La medesima parte comparente mi dichiara:-----

- che il numero di codice fiscale ed il domicilio fiscale dell'Associazione
corrispondono a quelli sopra indicati;-----

- e che le spese del presente atto e sue consequenziali cedono a carico
dell'Associazione.-----


Il comparente esonera espressamente me Notaio dalla lettura di quanto
allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.-----

Di ciò io Notaio ho formato il presente atto, scritto parte con sistema
elettronico da persona di mia fiducia e parte a mano da me medesimo,
sottoscritto a norma di legge, previa lettura di esso da me Notaio datane alla
parte comparente, che da me interpellata lo approva e conferma.-----

Sottoscritto alle ore undici e minuti quindici.-----

Consta di un foglio scritto per pagine due e parte della terza sin qui.-----

Firmato: Claudio Barbaro, Cesare Vocaturo Notaio, Sigillo.-----



-----STATUTO DI-----
-----"ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE-----
-----PER LO SPORT, LA CULTURA, L'AMBIENTE, IL SOCIALE"-----
----- (GIA' ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA), in sigla "A.S.I."-----
-----APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE-----
-----STRAORDINARIA DEL 15/12/2012-----
-----NORME GENERALI-----

Allegato "A"
Repertorio n. 2447
Raccolta n. 1601

ART. 1 - Denominazione e riconoscimenti-----

1 - La libera Associazione denominata "Associazioni Sportive e Sociali Italiane per lo Sport, la Cultura, l'Ambiente, il Sociale", già denominata Alleanza Sportiva Italiana, Associazione costituita in data 24 aprile 1994, in forma contratta "A.S.I." e di seguito indicata con il termine "Ente", ha durata illimitata e non ha scopo di lucro; ha sede in Roma, in Via Barnaba Oriani 91 e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'Estero.-----

2 - ASI è un Ente di Promozione Sportiva, sociale, culturale, assistenziale ed ambientale.-----

3 - ASI è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.-----

4 - Il suo riconoscimento quale Ente di Promozione Sportiva è stato confermato dal CONI con delibera del Consiglio Nazionale n° 1224 del 15 maggio 2002 ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del CONI.-----

5 - ASI quale Ente di Promozione Sportiva è sottoposta al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale di quest'ultimo, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni e dallo Statuto del CONI.-----

6 - Quale Ente di Promozione Sociale è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.-----

7 - Quale Ente Assistenziale è riconosciuta con D.M. n° 557/B.22684.12000.A (132) del 16/12/2002.-----

8 - Quale Associazione di protezione ambientale è riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto n. DEC/RAS/299/04 del 02/03/2004.-----

9 - Quale Associazione Antidiscriminazioni dal 4/4/2005 è iscritta nel Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni costituito presso il Ministero delle Pari Opportunità in base all'art. 6 DL 9/7/2003 n° 215.-----

ART. 2 - Scopi-----

1 - L'Ente ha lo scopo di contribuire senza alcuna forma di discriminazione allo sviluppo tra tutti i cittadini italiani della pratica sportiva quale veicolo di promozione sociale, nonché alla crescita sociale e culturale dell'individuo ed alla tutela del patrimonio ambientale.-----

2 - L'Ente ha come fine la promozione e l'organizzazione, attraverso gli organismi affiliati e le strutture periferiche, di attività fisico-sportive, ricreative e formative, culturali e ambientali anche con modalità competitive e nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, nonché di tutti gli altri



enti pubblici dai quali ha ottenuto il riconoscimento; potrà svolgere attività di studio, di ricerca, di corsi di formazione professionale e quant'altro necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi.-----

3 - Per le eventuali attività a carattere sportivo agonistico si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti emanati dal CONI.-----

4 - L'Ente promuove in sede internazionale, anche in collaborazione con altri organismi, attività di cooperazione, promozione e tutela del servizio sportivo da intraprendere in favore dei paesi in via di sviluppo, adottando iniziative tese alla migliore fruizione dello sport inteso quale fattore di crescita sociale delle popolazioni.-----

-----RAPPORTI DI APPARTENENZA-----

ART. 3 - Soggetti-----

1 - Hanno formale rapporto di appartenenza all'Ente:-----

a) gli organismi, attraverso l'affiliazione;-----

b) i soci ad honorem, attraverso il tesseramento;-----

c) i dirigenti centrali e periferici, eletti o nominati secondo le norme statutarie e regolamentari, attraverso il tesseramento;-----

2 - Ogni altra persona fisica potrà instaurare tale rapporto solo per il tramite degli organismi affiliati.-----

3 - Tutti i dati forniti all'Ente dalle persone fisiche e dagli organismi saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.-----

ART. 4 - Soci ad honorem-----

I soci ad honorem sono nominati dal Consiglio Nazionale e sono scelti tra le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Ente.

ART. 5 - Organismi affiliati-----

1 - Sono organismi affiliati: società e associazioni sportive dilettantistiche, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni di volontariato, associazioni giovanili, associazioni ambientaliste che ne facciano domanda e che rispettino le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.- La domanda può essere inoltrata alla Segreteria Generale, ad un Settore, ad un Comitato o Delegato Periferico.-----

L'organismo affiliato è inserito nel Comitato o Delegazione Provinciale territorialmente competente in base alla sua sede legale, nonché in ogni Settore al quale dichiara di aderire.-----


L'organismo nell'affiliarsi deve altresì indicare quali attività o discipline intende praticare tra quelle inserite nell'elenco approvato dalla Giunta Esecutiva non ancora costituitesi in Settore.-----

2 - L'affiliazione è subordinata all'accoglimento - entro 90 (novanta) giorni - della domanda da parte della Giunta Esecutiva e al pagamento al soggetto affiliato della quota annua stabilita dalla stessa Giunta; in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine previsto s'intende che essa è stata accolta con decorrenza dal giorno dell'inoltro della domanda stessa.-

3 - Inoltre, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. H) dello Statuto del CONI, tutti gli organismi affiliati che svolgono attività sportiva devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI, che a tal fine potrà delegare la Giunta Esecutiva dell'ASI. -----

4 - Tutti gli organismi affiliati debbono essere retti da uno statuto autonomo ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità, che preveda la natura elettiva di tutti gli organi sociali e l'assenza del fine di lucro.-----

5 - Gli Statuti delle società ed associazioni sportive devono essere conformi a



quanto disposto dall'art. 90, L. 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04 e devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.

6 - I requisiti per l'elezione alle cariche degli organismi affiliati devono essere gli stessi richiesti per ricoprire le cariche dell'Ente e riportati al successivo art. 7.

7 - Lo Statuto degli organismi affiliati e le eventuali successive modifiche devono essere approvati dalla Giunta Esecutiva dell'Ente.

8 - L'approvazione degli statuti delle società ed associazioni sportive è effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. m), dello Statuto del CONI, dalla Giunta Nazionale del CONI, o dalla Giunta Esecutiva di ASI, su delega della medesima.

9 - Gli organismi affiliati cessano di appartenere all'Ente per:

- recesso;

- mancata riaffiliazione;

- scioglimento;

- revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti per ottenerla;

- inattività durante l'ultimo anno di affiliazione;

- radiazione comminata dagli organi di giustizia interna.

10 - Fatta eccezione per la radiazione il provvedimento che sancisce la cessazione dell'appartenenza degli organismi all'Ente è adottato dalla Giunta Esecutiva.

11 - Non è ammessa alcuna forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

12 - Gli organismi affiliati provvedono a tesserare i propri associati all'Ente.

13 - In ogni caso di cessazione gli organismi affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'Ente ed agli altri affiliati.

14 - I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli organismi affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente.

ART. 6 - Obblighi e diritti

1 - Gli organismi affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati ad ASI, lo Statuto ed il Regolamento Organico dell'Ente, nonché i deliberati e le decisioni degli organi dello stesso, comunque secondo le proprie sfere di competenza.

2 - Gli organismi affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione ed al tesseramento all'Ente dei propri iscritti, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico.

3 - Hanno diritto a:

a) partecipare secondo le norme statutarie e regolamentari alle Assemblee;

b) partecipare a tutte le attività promosse, organizzate e realizzate dall'Ente in ogni suo ambito, secondo gli specifici regolamenti.

4 - Sono tenute all'osservanza di quanto stabilito al primo comma del presente articolo anche tutte le persone fisiche comunque tesserate all'Ente.

5 - I tesserati delle società ed associazioni sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.

ART. 7 - Requisiti

1 - Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite, ad ecce-

zione di quelle del Presidente, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Revisori dei Conti effettivi; l'ammontare delle relative indennità di carica e di funzione sarà stabilito dalla Giunta Esecutiva, che ha la facoltà di decidere ulteriori deroghe nel rispetto della vigente legislazione in materia.-----

2 - L'elettorato attivo e passivo è attribuito secondo quanto previsto dai successivi articoli relativi alle Assemblee.-----

3 - L'elettorato passivo spetta solamente a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:-----

a) maggiore età; -----

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno; -----

c) non aver riportato nell'ultimo decennio squalifiche o inibizioni definitive, anche sportive, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti a meno che non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione;-----

d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;-----

e) essere tesserati all'Ente.-----

4 - La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza della carica.-----

5 - Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.-----

6 - Con provvedimento della Giunta Esecutiva sono sospesi con effetto immediato dalle loro funzioni i dirigenti centrali e periferici e degli organismi affiliati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati non colposi o comunque connessi con qualsivoglia attività associativa o che costituiscono violazione dei principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, ovvero che siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.-----

L'interessato ha l'obbligo di informare l'Ente dell'emissione di tali provvedimenti. -----

La sospensione permane fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito o alla scadenza o revoca della misura preventiva.-----

-----ORGANI CENTRALI-----

ART. 8 - Elencazione-----

Sono organi centrali dell'Ente:-----

1) L'Assemblea Nazionale-----

2) Il Consiglio Nazionale-----

3) La Giunta Esecutiva -----

4) Il Presidente dell'Ente-----


5) Il Segretario Generale-----

6) Il Direttore Generale-----

7) Il Collegio dei Revisori dei Conti-----

8) La Commissione di Disciplina-----

9) La Commissione d'Appello-----



10) L'Ufficio del Procuratore Sociale-----

-----ASSEMBLEA NAZIONALE-----

ART. 9 - Convocazione-----

1 - L'Assemblea Nazionale è sovrana, si riunisce in sessione elettiva ogni quattro anni ed ha poteri deliberativi; l'Assemblea è indetta dalla Giunta Esecutiva ed è convocata dal Presidente dell'Ente, a mezzo di comunicazione scritta che deve essere inviata a tutti gli aventi diritto e deve contenere il luogo e la data di svolgimento, l'ordine dei lavori e l'elenco degli aventi diritto a voto.-----

2 - La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata e la notizia deve essere pubblicata almeno una volta su un quotidiano a rilevante diffusione.-----

3 - La Giunta Esecutiva nomina la Commissione Verifica Poteri e qualora quest'ultima sia operante per un'Assemblea elettiva i suoi componenti non possono essere candidati alle cariche sociali.-----

4 - L'Assemblea Nazionale elettiva deve svolgersi entro il mese di marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.-----

Art. 10 - Assemblea Straordinaria-----

1 - L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta dalla Giunta Esecutiva su richiesta di almeno due terzi dei componenti la Giunta Esecutiva medesima o della metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale o della metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto.-----

2 - L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Ente entro 60 (sessanta) giorni successivi alla richiesta di convocazione e celebrarsi nei successivi 30 (trenta); l'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza dell'Assemblea ordinaria.-----

3 - Il Presidente deve convocare l'Assemblea Straordinaria qualora si verifichi quanto previsto dall'art. 46 comma 5 del presente statuto.-----

ART. 11 - Composizione-----

1 - All'Assemblea Nazionale elettiva ed a quella Straordinaria partecipano con diritto di voto gli organismi affiliati da almeno 12 (dodici) mesi continuativi precedenti l'Assemblea, purché nel frattempo abbiano svolto effettiva attività sportive e/o quelle relative ai riconoscimenti ottenuti dall'Ente.-----

2 - E' preclusa la partecipazione all'Assemblea agli organismi affiliati ed alle persone fisiche che non siano in regola con l'affiliazione e il tesseramento per l'anno in cui si svolge l'Assemblea; la stessa preclusione vige per quanti stiano scontando una sanzione disciplinare di squalifica o inibizione.-----

3 - Tutti gli organismi affiliati aventi diritto di partecipazione con elettorato attivo hanno diritto ad un voto.-----

4 - Ogni organismo affiliato avente diritto a voto può essere portatore di deleghe secondo il numero degli organismi ammessi a partecipare all'Assemblea come da seguente prospetto:-----

1 (una) delega fino a 100 (cento) organismi aventi diritto di voto-----

2 (due) deleghe fino a 200 (duecento) organismi aventi diritto di voto-----

3 (tre) deleghe fino a 500 (cinquecento) organismi aventi diritto di voto-----

4 (quattro) deleghe fino a 1000 (mille) organismi aventi diritto di voto-----

5 (cinque) deleghe fino a 1500 (millecinquecento) organismi aventi diritto di voto-----

6 (sei) deleghe fino a 2000 (duemila) organismi aventi diritto di voto-----

7 (sette) deleghe fino a 3000 (tremila) organismi aventi diritto di voto-----
8 (otto) deleghe fino a 4000 (quattromila) organismi aventi diritto di voto-----
10 (dieci) deleghe fino a 5000 (cinquemila) organismi aventi diritto di voto----
20 (venti) deleghe fino a 10000 (diecimila) organismi aventi diritto di voto---
40 (quaranta) deleghe oltre a 10000 (diecimila) organismi aventi diritto di vo-
to-----

5 - Le deleghe possono essere rilasciate solo ai Presidenti degli organismi a-
vanti diritto a voto della stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presi-
denti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono.-----

6 - Ad ogni tipo di Assemblea Nazionale partecipano senza diritto di voto: ----

a) gli organismi affiliati che non hanno maturato il diritto di voto purché in
regola con affiliazione e tesseramento;-----

b) il Presidente dell'Ente;-----

c) il Presidente del Consiglio Nazionale;-----

d) i componenti la Giunta Esecutiva ;-----

e) i componenti il Consiglio Nazionale;-----

f) i Presidenti, i Commissari e i Delegati dei Comitati regionali, provinciali e
Comunali delle Città Metropolitane;-----

g) i responsabili e i componenti dei Comitati, Commissioni, Consulte costitui-
ti ai sensi dell'Art. 17 comma 14;-----

h) il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;-----

i) il Presidente e i componenti la Commissione di Disciplina;-----

j) il Presidente e i componenti la Commissione d'Appello;-----

k) il Procuratore Sociale e i componenti l'Ufficio;-----

l) i Responsabili Nazionali dei settori tecnici;-----

m) il Vice Presidente nominato per alti meriti sportivi.-----

7 - I membri eletti della Giunta Esécutiva non possono rappresentare associa-
zioni e società né direttamente né per delega.-----

ART. 12 - Funzioni-----

1 - L'Assemblea Nazionale definisce i programmi e gli orientamenti dell'atti-
vità dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali.-----

2 - L'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale elegge:-----

a) il Presidente Nazionale;-----

b) il Vice Presidente Nazionale Vicario;-----

c) 11 (undici) componenti la Giunta Esecutiva;-----

d) il Presidente del Consiglio Nazionale;-----

e) 26 (ventisei) componenti il Consiglio Nazionale;-----

f) il Presidente e 4 (quattro) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti di
cui 2 (due) effettivi e 2 (due) supplenti;-----

g) il Presidente e 4 (quattro) componenti la Commissione di Disciplina di cui
2 (due) effettivi e 2 (due) supplenti;-----


h) il Presidente e 4 (quattro) componenti la Commissione d'Appello di cui 2
(due) effettivi e 2 (due) supplenti;-----

i) il Procuratore Sociale e i componenti l'Ufficio.-----

3 - L'Assemblea Nazionale elettiva vota la relazione dell'attività trascorsa pre-
sentata dal Presidente dell'Ente e delibera sugli altri argomenti posti all'ordine
del giorno.-----

4 - L'Assemblea Nazionale elettiva approva il bilancio economico del quadri-
ennio precedente con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

5 - L'Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo Statuto;



delibera sullo scioglimento dell'Ente e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.-----

6 - Tutte le delibere approvate vengono affisse all'albo della sede nazionale e presso le sedi dei Comitati periferici.-----

ART. 13 - Durata delle cariche-----

Gli organi dell'Ente ed i loro componenti eletti dall'Assemblea Nazionale durano in carica quattro anni salvo i casi di decadenza anticipata. -----

Le nomine di secondo grado, gli incarichi fiduciari e le deleghe di ogni tipo sono revocabili in qualsiasi momento da parte dell'organo che li ha conferiti.--

ART. 14 - Costituzione e deliberazioni-----

1 - L'Assemblea Nazionale è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

2 - Tutte le deliberazioni assembleari, ad eccezione della proposta di scioglimento, da deliberarsi con la maggioranza prevista dall'art. 38 del presente statuto, devono essere adottate a maggioranza dei voti presenti in Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del codice civile; per le modifiche allo statuto occorre una maggioranza deliberativa dei 2/3 dei voti presenti in Assemblea-----

-----CONSIGLIO NAZIONALE-----

ART. 15 - Composizione-----

1 - Il Consiglio Nazionale è composto:-----

a) dal Presidente del Consiglio Nazionale;-----

b) da 26 (ventisei) componenti eletti dall'Assemblea Nazionale;-----

c) da 3 (tre) rappresentanti dei Comitati Regionali e da 3 (tre) rappresentati dei Comitati Provinciali eletti rispettivamente dai Presidenti Regionali e da quelli Provinciali secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico;-----

d) da 6 (sei) responsabili dei settori costituiti ai sensi dell'art. 32 eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.-----

Il Consiglio Nazionale elegge due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni di vicario, eletti uno tra i membri del Consiglio stesso di cui alla lettera b) e l'altro tra quelli di cui alla lettera c) o d).-----

2 - Partecipano altresì al Consiglio Nazionale senza diritto di voto:-----

a) il Presidente dell'Ente;-----

b) i componenti la Giunta Esecutiva ed i partecipanti ad essa senza diritto a voto;-----

c) il Presidente e i componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti.-----

3 - In caso di impedimento del Presidente del Consiglio Nazionale tale funzione sarà assunta dal Vice Presidente Vicario del Consiglio Nazionale, o per contemporaneo impedimento anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente, o per contemporaneo impedimento anche di quest'ultimo dal componente presente alla riunione più anziano d'età.-----

4 - Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario Generale o da un suo delegato.-----

ART. 16 - Funzioni, convocazione e deliberazioni-----

1 - Il Consiglio Nazionale:-----

- nomina il Presidente Onorario ed i Soci ad honorem;-----

- elegge tra i suoi componenti i due Vicepresidenti di cui uno vicario;-----

- formula proposte alla Giunta Esecutiva atte a promuovere lo sviluppo dell'Ente;-----

- traccia gli indirizzi politici cui dovranno ispirarsi i programmi di attività ela-----

borati dalla Giunta Esecutiva, in linea con le determinazioni dell'Assemblea Nazionale;-----

- assegna le benemeritenze dell'Ente;-----

- approva annualmente il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché quello consuntivo.-----

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, quest'ultimo entro il mese di marzo di ciascun anno, saranno inviati alla Giunta Nazionale del CONI per il relativo esame, unitamente ad una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, al fine dell'assegnazione dei contributi finanziari in favore dell'Ente.-----

2 - Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato nella prima riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente dovrà convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli organi dichiarati decaduti ai sensi dell'art 44 comma 5.-----

3 - Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su indizione di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.-----

4 - La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento ai riferimenti dichiarati dal componente e deve essere inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.-----

5 - Il Consiglio Nazionale si considera validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli aventi diritto a voto, in seconda con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto a voto.-----

6 - Nell'ambito del Consiglio Nazionale possono essere nominate Commissioni di studio, anche permanenti, che sono coordinate dai due Vicepresidenti, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.-----

-----GIUNTA ESECUTIVA-----

ART. 17 - Composizione e funzioni-----

1 - La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente dell'Ente, dal Vice Presidente Vicario e da 11 (undici) componenti tutti eletti dall'Assemblea Nazionale.-----

2 - I Vice Presidenti possono essere al massimo quattro, di cui il Vicario eletto dall'Assemblea Nazionale, due eletti della Giunta Esecutiva tra i suoi componenti ed uno, senza diritto di voto, per alti meriti sportivi, nominato dalla stessa su proposta del Presidente Nazionale.-----


3 - Nella sua prima riunione successiva allo svolgimento dell'Assemblea la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti due Vicepresidenti, il Segretario Generale e il Direttore Generale, nonché, tra soggetti che non siano componenti l'organo, il Direttore Tecnico.-----

4 - Emanando il Regolamento Organico e gli altri regolamenti relativi a settori particolari e provvede ad apportare le modifiche agli stessi.-----

5 - Emanando il Regolamento Organico e gli altri regolamenti relativi a settori particolari e provvede ad apportare le modifiche agli stessi.-----

6 - Modifica la sede legale e delibera l'apertura di sedi secondarie;-----

7 - Assegna ai suoi componenti le deleghe operative e provvede altresì alla nomina dei Commissari Straordinari e dei Delegati dei Comitati periferici,



nonché alla nomina dei Responsabili di Settore, dei Coordinatori di Disciplina e dei Commissari Straordinari dei Settori.-----

8 - Delibera in merito all'affiliazione ed alla cessazione degli organismi di cui all'art. 5 del presente Statuto, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti da tale norma.-----

9 - Indice l'Assemblea Ordinaria.-----

10 - Indice l'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 10, 1° comma, del presente Statuto.-----

11 - Applica le direttive e i deliberati espressi dall'Assemblea Nazionale e gli indirizzi politici tracciati dal Consiglio Nazionale.-----

12 - Delibera, su proposta del Direttore Generale, in merito alla pianta organica del personale dipendente e agli eventuali rapporti con il personale esterno.-----

13 - Nomina i Coordinatori di Area, predispone la lista delle discipline in cui potranno essere costituiti i Settori ed emana i regolamenti di questi, le cui funzioni saranno definite dal Regolamento Organico.-----

14 - Può costituire Commissioni, Comitati, Consulte le cui funzioni, composizione, attività saranno definite dal Regolamento Organico.-----

15 - Può emettere provvedimenti di amnistia e indulto prefissandone i limiti.--

ART. 18 - Partecipanti senza diritto a voto-----

1 - Partecipano senza diritto di voto alle riunioni della Giunta Esecutiva: il Presidente Onorario, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della Commissione di Disciplina, il Presidente della Commissione d'Appello, il Procuratore Sociale, il Vice Presidente dell'Ente per alti meriti sportivi, il Direttore Tecnico, i responsabili dei Comitati, Commissioni, Consulte costituiti ai sensi dell'art. 17 comma 14.

2 - Altresì, nei casi in cui si renda opportuno, ai fini di consultazione e audizione, possono partecipare senza diritto di voto, con convocazione del Presidente dell'Ente, i responsabili dei vari settori e i componenti degli altri organi dell'Ente.-----

ART. 19 - Convocazione, costituzione e deliberazioni-----

1 - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno ogni trimestre; deve essere convocata, in via straordinaria, su indizione della maggioranza qualificata dei suoi componenti.-----

2 - La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento ai riferimenti dichiarati dal componente e deve essere inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.-----

3 - La Giunta Esecutiva si considera validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.-----

-----PRESIDENTE-----

ART. 20 - Funzioni-----

1 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente.-----

2 - Convoca e dirige la Giunta Esecutiva e ne firma i deliberati.-----

3 - Convoca le Assemblee Nazionali nei modi prescritti dallo Statuto.-----

4 - Garantisce, tramite il Segretario generale, la corretta applicazione dei deliberati presi dagli Organi dell'Ente.-----

5 - Ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dalla Giunta Esecutiva, di straordinaria amministrazione.-----

6 - Propone alla Giunta Esecutiva, la nomina dei Commissari Straordinari de-

gli organi periferici e dei Settori, nonché quella dei Responsabili di Settore e dei Coordinatori di Disciplina.

7 - Può concedere, su richiesta dell'interessato, sentito il parere non vincolante del Procuratore Sociale, la remissione della sanzione disciplinare, quando sia stata scontata almeno la metà di questa; nei casi di radiazione il provvedimento non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sanzione.

8 - Può delegare i Vicepresidenti ad operare autonomamente con eccezione per quanto riguarda le funzioni esclusive.

9 - In caso di vacanza o impedimento temporaneo è sostituito dal vice presidente vicario per un termine non superiore ai 120 (centoventi) giorni; trascorso tale termine senza che la vacanza o l'impedimento siano cessati, lo stesso vice presidente vicario deve provvedere ad indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e celebrata nei successivi 30 (trenta). In quest'ultimo caso si avrà la decadenza immediata della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale e l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata, nel rispetto delle stesse modalità di cui sopra, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

10 - In caso di urgenza e necessità il Presidente esercita i poteri straordinari della Giunta Esecutiva anche in relazione ai provvedimenti di cui all'art. 17 commi 9 e 10 e all'art. 34, commi 6 e 7, salvo ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, nella prima riunione utile della Giunta Esecutiva.

11 - Può costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'Ente anche al fine di esercitare l'azione civile in sede penale

ART. 21 - Presidente Onorario

Il Consiglio Nazionale nomina il Presidente Onorario dell'Ente, scelto tra persone che hanno dato lustro ed onore al mondo dello sport, il quale partecipa senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali, al Consiglio Nazionale e alla Giunta Esecutiva.

SECRETARIO GENERALE

ART. 22 - Nomina e funzioni

Il Segretario Generale:


- è nominato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 17 comma 3;
- controfirma e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale;
- compila i verbali delle riunioni della Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva. ed è responsabile della tenuta dei relativi libri;
- ha funzioni di segreteria e verbalizzazione per l'attività e le riunioni dei Comitati, Commissioni, Consulte costituiti ai sensi dell'art. 17 comma 15, funzioni che può delegare a soggetti i sua fiducia;
- coordina l'attività istituzionale della periferia
- è responsabile dei rapporti con le Istituzioni Sportive.

DIRETTORE GENERALE

ART. 23 - Nomina e funzioni

Il Direttore Generale:

- è nominato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 17 comma 3,
- è responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell'Ente,
- è capo del personale,
- controfirma e provvede, per quanto di sua competenza all'esecuzione delle



delibere della Giunta Esecutiva,-----

- coordina l'attività amministrativa dei Comitati periferici e dei Settori Tecnici,-----

- è responsabile dell'andamento amministrativo dell'Ente,-----

- predispone e redige, di concerto con il Presidente, i bilanci da sottoporre all'esame della Giunta Esecutiva ed all'approvazione del Consiglio Nazionale,

- predispone la pianta organica del personale da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva stipulando i relativi contratti.-----

-----COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----

ART. 24 - Elezione, composizione e funzioni-----

1 - Il Collegio dei revisori dei Conti, formato dal Presidente del Collegio stesso, da due componenti effettivi e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale, esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi e dello statuto secondo quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile secondo i poteri previsti dalle disposizioni del Codice Civile.-----

2 - Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli altri componenti, effettivi e supplenti, devono avere specifica professionalità e comunque almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili -----

3 - Il Presidente del Collegio riferisce annualmente al Consiglio Nazionale in merito alla gestione amministrativa dell'Ente.-----

4 - Il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi all'interno dell'Ente o di organismi affiliati.-----

5 - Il Presidente ed i componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee Nazionali e al Consiglio Nazionale, ed il solo Presidente alla Giunta Esecutiva.-----

6 - Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.-----

7 - Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.-----

8 - Per quanto non espressamente previsto in Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, in tema di Collegio sindacale.-----

ART. 25 - Subentri-----

1 - In caso di rinuncia, di decadenza o di morte di uno dei Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età; i nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati decadono, insieme con quelli in carica, alla prima Assemblea elettiva.-----

2 - In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza sarà assunta sino alla successiva Assemblea dal Revisore più anziano.-----

3 - Se con i supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.-----


-----ORGANI DISCIPLINARI-----

ART. 26 - Commissione di Disciplina-----

- 1 - La Commissione di Disciplina è formata da un Presidente e da quattro componenti [2 (due) effettivi e 2 (due) supplenti], tutti esperti in materie giuridiche e tutti eletti dall'Assemblea Nazionale; è validamente costituita con la presenza di tre componenti fra cui il Presidente. -----
- 2 - Delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio, è organo di primo grado ed ha competenza in ordine alle infrazioni delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi dell'Ente.-----
- 3 - Giudica secondo giustizia ed equità, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell'ordinamento sportivo, dello Statuto e del Regolamento Organico dell'Ente, assicurando il diritto di difesa e con l'obbligo di comunicazione scritta degli addebiti. Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per la Commissione d'Appello di sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, su istanza di parte da proporsi entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione quando ricorrono gravi motivi. Tutte le decisioni devono essere motivate.-----
- 4 - La mancata proposizione dell'appello nel merito rende inefficace l'istanza di sospensione dell'esecutorietà ed i provvedimenti eventualmente adottati in seguito ad essa.-----
- 5 - Tutti i provvedimenti sanzionatori presi dalla Commissione di Disciplina sono ricorribili dagli interessati nei modi previsti dal Regolamento Organico; il ricorso va presentato alla Commissione d'Appello, a pena di inammissibilità, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado.-----
- 6 - La Commissione di Disciplina deve giudicare entro 30 (trenta) giorni dal deferimento; per una sola volta il Presidente della Commissione può posporre la decisione, per supplemento di istruttoria, fino ad un termine massimo di 60 (sessanta) giorni. Su richiesta del Procuratore Sociale, la Commissione può disporre la sospensione cautelativa dell'incolpato dall'attività dell'Ente, in pendenza di un procedimento disciplinare, per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni. Le decisioni della Commissione sono comunicate all'interessato ed al Procuratore Sociale e, se definitive, affisse nella sede dell'Ente.-----
- 7 - Il Presidente ed i componenti la Commissione di Disciplina non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o dagli organismi affiliati.-----
- 8 - Il Presidente ed i componenti la Commissione di Disciplina partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale ed il solo Presidente alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Nazionale.-----
- 9 - La Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.-----

ART. 27 - Commissione d'Appello-----

- 1 - La Commissione d'Appello è formata da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, tutti esperti in materie giuridiche e tutti eletti dall'Assemblea Nazionale; è validamente costituita con la presenza di tre componenti fra cui il Presidente e delibera a maggioranza: in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio. -----
- 2 - E' organo di giustizia di secondo grado.-----
- 3 - Emette, su istanza dell'interessato ed in presenza delle condizioni stabilite dal Regolamento Organico, il provvedimento di riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della sanzione disciplinare; l'istanza



non può essere presentata alla Commissione d'Appello se non siano decorsi almeno tre anni dalla definitività della sanzione.-----

4 - Deve giudicare entro 10 (dieci) giorni sulle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di primo grado, ed entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso di merito.-----

5 - Le decisioni della Commissione sono comunicate all'interessato ed al Procuratore Sociale ed affisse nella sede dell'Ente.-----

6 - Il Presidente ed i componenti la Commissione d'Appello non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o dagli organismi affiliati.-----

7 - Il Presidente ed i componenti la Commissione d'Appello partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale ed il solo Presidente alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Nazionale.-----

8 - La Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.-----

ART. 28 - Comunicazione sanzioni-----

Una volta diventate definitive le sanzioni disciplinari saranno trasmesse a cura della Segreteria Generale al CONI affinché vengano inserite nel Registro delle Sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.-----

ART. 29 - Ufficio del Procuratore Sociale-----

1 - L'Ufficio del Procuratore Sociale è eletto dall'Assemblea Nazionale, si compone di un Procuratore Sociale e di due sostituti che con lui collaborano, tutti esperti in materie giuridiche.-----

2 - E' titolare dell'azione disciplinare ed esplica pertanto le funzioni di indagine e requirente dinanzi gli organi di Giustizia Sociale.-----

3 - All'esito delle indagini, che non potranno durare oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal momento in cui l'Ufficio ha ricevuto notizia dell'illecito disciplinare, il Procuratore Sociale dovrà deferire l'incolpato alla Commissione di Disciplina ovvero disporre l'archiviazione del procedimento.-----

4 - I componenti l'Ufficio non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o da organismi affiliati.-----

5 - L'Ufficio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.-----

-----ALTRE STRUTTURE-----

-----DIRETTORE TECNICO-----

Art. 30 - Nomina e funzioni-----

Il Direttore Tecnico-----

- è nominato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 17 comma 3;-----

- è il riferimento operativo dei Settori Tecnici dei quali monitora l'attività e verifica gli atti;-----

- coordina l'attività dei Comitati, Commissioni, Consulte di natura tecnica costituiti ai sensi dell'art. 17 comma 14;-----

- predispone le norme per l'iscrizione all'albo nazionale degli operatori sportivi di ASI da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva;-----

- fornisce il suo parere non vincolante sulla bozza dei regolamenti di tali settori;-----

- d'intesa con il responsabile di settore o con il coordinatore di disciplina fornisce il suo parere non vincolante sulle proposte di convenzione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate.-----

-----COORDINATORI DI AREA-----

ART. 31 - Nomina e funzioni-----

Per ciascuna delle Aree extrasportive costituite in base agli scopi associativi, attualmente cultura, ambiente, sociale, la Giunta Esecutiva nomina un Coordinatore con il compito di raccordare l'attività dei Settori esistenti nell'ambito dell'Area.-----

-----SETTORI-----

ART. 32 - Costituzione, composizione e funzioni-----

1 - L'ambito sportivo e ciascuna delle aree di cui all'Art. 31 sono suddivisi in Settori costituiti per ognuna delle attività o discipline praticate da almeno dieci organismi affiliati nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento Organico e presenti in almeno quattro regioni.-----

2 - I responsabili dei Settori sono nominati dalla Giunta Esecutiva.-----

3 - Nelle discipline in cui non è possibile la costituzione del settore prevista al comma 1 del presente articolo la Giunta Esecutiva può nominare un Coordinatore di disciplina il quale, entro trenta giorni dal raggiungimento di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, dovrà indire l'Assemblea di settore.-----

4 - Ai Settori è demandata l'organizzazione tecnica degli eventi nazionali ASI di disciplina.-----

5 - Il Responsabile di Settore predispone la bozza di regolamento redatta sulla scorta dei principi ispiratori approvati dalla Giunta Esecutiva, da sottoporre a quest'ultima affinché essa, raccolto il parere non vincolante del Direttore Tecnico, provveda alla relativa emanazione.-----

6 - Il Settore provvede all'organizzazione dei corsi per il rilascio degli attestati di operatore ASI secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.-----

7 - Ogni settore o disciplina può dotarsi di coordinatori periferici nominati dal competente Responsabile o Coordinatore nazionale previa acquisizione del parere non vincolante del Presidente o Delegato periferico competente territorialmente.-----

8 - I Responsabili Nazionali di settore partecipano senza diritto di voto all'Assemblea Nazionale, nonché alle assemblee dei comitati periferici.-----

9 - La Giunta Esecutiva può disporre il commissariamento del Settore in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte degli organi o di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi.-----

10 - Entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno il Settore deve rimettere alla Segreteria Generale la dichiarazione della propria consistenza numerica e qualora la stessa Segreteria Generale verifichi che siano venute meno le condizioni stabilite dal comma 1 del presente articolo sulla base dell'istruttoria che viene immediatamente avviata con provvedimento del Presidente dell'Ente; all'esito di tale istruttoria alla prima riunione utile la Giunta Esecutiva provvede, nel caso in cui sia accertato il venir meno dei requisiti, a sciogliere il Settore ed a nominare il Coordinatore di disciplina.-----


-----COMMISSIONI, COMITATI, CONSULTE-----

ART. 33 - Costituzione-----

Al fine di ottimizzare le modalità di svolgimento dell'attività associativa la Giunta Esecutiva può costituire Commissioni, Comitati, Consulte a carattere scientifico, tecnico, di coordinamento e di ogni altra natura, le cui funzioni, composizione, attività saranno definite dal Regolamento Organico.-----

-----ORGANI PERIFERICI-----

ART. 34 - Elencazione e composizione-----



- 1 - Organi Periferici dell'Ente sono i Comitati Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane.-----
- 2 - Gli organi di detti Comitati sono: le Assemblee Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; i Presidenti Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; i Consigli Direttivi Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; il Consiglio Regionale dei Delegati ai bilanci; il Revisore dei Conti unico, titolare e supplente, Regionale, Provinciale e Comunale delle Città Metropolitane.-----
- 3 - Gli Organi Periferici dell'Ente possono essere costituiti in tutte le Regioni, Province e Città Metropolitane; è data facoltà alla Giunta Esecutiva di costituire Comitati dell'Ente presso Stati Esteri.-----
- 4 - I Comitati Regionali coordinano l'attività degli altri organi periferici e degli organismi affiliati di competenza territoriale, secondo i programmi stabiliti dalla Giunta Esecutiva.-----
- 5 - Si costituiscono:-----
- a) Comitati Regionali allorquando sul territorio regionale siano costituiti Comitati in almeno la metà delle Province;-----
- b) Comitati Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane allorquando nell'ambito del territorio di propria competenza siano presenti, con diritto a voto, almeno 5 (cinque) organismi affiliati.-----
- 6 - In caso di dimissioni del Presidente o di decadenza del Consiglio Direttivo non decade il Comitato periferico bensì tutti i suoi organi, fatta eccezione per il Revisore dei Conti; nella prima ipotesi subentra il Vicepresidente, con le stesse modalità previste dal presente Statuto per gli organi nazionali, nell'altra la Giunta Esecutiva provvede immediatamente alla nomina di un Commissario che entro 60 (sessanta) giorni indice l'Assemblea degli organismi affiliati nel territorio di competenza.-----
- 7 - La Giunta Esecutiva può disporre il commissariamento del Comitato periferico in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte degli organi o di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi.-----
- 8 - L'Assemblea deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico.-----
- 9 - Tutti i Comitati periferici regionali, provinciali e comunali delle città metropolitane sono amministrativamente autonomi e devono fare approvare dal Consiglio Regionale dei Delegati ai bilanci il bilancio consuntivo con allegata la relazione del Revisore dei Conti unico entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno; il bilancio consuntivo e la relativa relazione dovrà essere inviato alla Direzione Generale dell'Ente entro 7 (sette) giorni dall'approvazione e, dietro richiesta della stessa, i Comitati dovranno fornire ogni documentazione.-----
- Tutti i bilanci debbono essere approvati con la maggioranza dei componenti il Consiglio Regionale dei Delegati ai bilanci.-----
- Entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno i Commissari Straordinari sono tenuti ad inviare alla Direzione Generale dell'Ente un conto consuntivo dell'esercizio.-----
- 10 - I Presidenti dei Comitati regionali, provinciali e comunali delle città metropolitane, hanno la rappresentanza legale del Comitato e nei confronti dei terzi, hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dal Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione.-----
- ART. 35 - Funzioni-----

Gli organi periferici provvedono nel territorio di competenza:-----
- a promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;-----
- ad attuare i programmi di attività dell'Ente;-----
- a rappresentare ASI presso ogni Ente, organismo, amministrazione pubblica e stato estero, nonché verso qualsiasi autorità in ambito sportivo, culturale, sociale, artistico, turistico e del tempo libero;-----
- predisporre iniziative atte alla formazione dei quadri dirigenziali, di concerto con la Direzione Generale, e tecnici, di concerto con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico di competenza.-----

ART. 36 - Elezione-----

1 - Il Consiglio Direttivo del Comitato Periferico è formato da un Presidente e da quattro o sei componenti, secondo specifica delibera della Giunta Nazionale, eletti dall'Assemblea Periferica.-----

2 - Il Revisore dei Conti Unico titolare e quello supplente, entrambi i quali devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti o a quello dei Dottori Commercialisti, sono eletti nelle Assemblee periferiche di competenza.-----

3 - Il Consiglio Regionale dei Delegati ai bilanci è formato da 5 (cinque) soggetti eletti dall'Assemblea del Comitato Regionale, tra persone tesserate ASI con specifiche competenze in materia contabile; durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili; essi partecipano, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. Fra i componenti del Consiglio sarà eletto, nel corso della prima riunione, il Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre componenti e le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal componente più anziano tra i presenti.-----

Il voto del Presidente della riunione ha valore doppio in caso di parità.-----

4 - Negli ambiti territoriali in cui non esistono le condizioni per la costituzione del Comitato la Giunta Esecutiva può nominare un proprio delegato, che deve promuovere ogni iniziativa al fine di costituire il Comitato e che dura in carico fino alla prima assemblea periferica.-----

5 - L'Assemblea periferica, convocata dal Presidente, Delegato o Commissario in carica è costituita dagli organismi affiliati aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto; per quanto non previsto, si applicano, se compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali.-----

Alla convocazione dell'Assemblea Provinciale deve essere allegato l'elenco degli organismi affiliati aventi diritto a voto.-----


L'Assemblea Regionale elegge i delegati alle Assemblee Nazionali.-----

6 - I Presidenti, i Delegati e i Commissari Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane partecipano, senza diritto a voto, alle riunioni del Comitato Regionale competente per territorio.-----

Il Presidente, il Delegato o il Commissario del Comitato Provinciale e quelli del Comitato dell'Area Metropolitana possono nominare, nell'ambito del territorio di competenza, rispettivamente Fiduciari Comunali e Municipali; tali nomine devono comunque essere approvate dalla Giunta Esecutiva e comunque non possono superare il quadriennio-----

7 - I Fiduciari Comunali e Municipali rappresentano l'Ente nel proprio territorio e operano secondo le direttive emanate dal Comitato Provinciale o dal Comitato dell'Area Metropolitana.-----

-----PATRIMONIO-----



ART. 37 - Costituzione

1 - Il patrimonio di ASI è costituito:

- dai beni dell'Ente;
- dalle quote sociali;
- dall'eventuale contributo del CONI e di altri enti pubblici;
- da eventuali donazioni e lasciti.

2 - Le quote e/o i contributi associativi non possono essere trasferiti o rivalutati.

3 - L'Ente s'impegna a non distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, né fondi riserva o capitale, durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4 - L'Ente si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5 - L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e verrà redatto e approvato un rendiconto economico e patrimoniale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38 - Scioglimento

1 - L'Ente può essere sciolto solo con deliberazione dell'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria appositamente convocata dal Presidente dell'Ente su indizione di almeno 4/5 (quattro quinti) degli organismi affiliati aventi diritto al voto.

2 - Tale Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

3 - Per l'approvazione della proposta di scioglimento è necessaria la maggioranza di 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto a voto.

4 - L'Assemblea Straordinaria, in caso di scioglimento, è obbligata a devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 39 - Durata anno associativo

L'anno associativo ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

ART. 40 - Segni distintivi

Tutti i segni distintivi dell'Ente sono caratterizzati dai colori bianco, rosso, verde e azzurro e dalla scritta ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE per lo Sport, la Cultura, l'Ambiente, il Sociale e/o dall'acronimo ASI; è comunque demandata alla Giunta Esecutiva la scelta di logotipi o disegni che rappresentino e caratterizzino l'Ente.

ART. 41 - Candidature alle cariche sociali

1 - Coloro che intendono rivestire cariche sociali elettive debbono porre la propria formale candidatura elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi.

2 - Devono altresì essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, con esclusione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia che possono anche essere persone non tesserate.

3 - Nell'assemblea nazionale le candidature debbono essere sottoscritte dagli aventi diritto a voto per un minimo di 30 (trenta) voti.

4 - Nell'assemblee periferiche le candidature debbono essere sottoscritte dai

partecipanti aventi diritto di voto per almeno il 10% (dieci per cento) dei voti.-
5 - Ogni candidatura, sia a livello centrale che periferico, deve essere presentata alla Segreteria Generale almeno 8 (otto) giorni prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.-----

6 - Non è ammessa la candidatura a più di una carica sociale nella stessa Assemblea.-----

ART. 42 - Accesso ai libri sociali-----

I libri dell'Ente sono visibili dai Dirigenti centrali e periferici e dagli organismi affiliati che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dagli uffici dell'Ente a spese del richiedente.-----

-----INCOMPATIBILITA' E DECADENZE-----

ART. 43 - Incompatibilità-----

1 - E' incompatibile la qualifica di dirigente centrale e periferico dell'Ente con l'iscrizione ad altri organismi che svolgono attività analoga a quella di ASI.-----

2 - Le cariche di Presidente dell'Ente, di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, di Componente gli organi disciplinari sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dell'Ente stesso o di organismi affiliati.-----

3 - Fatta salva l'eccezione di cui all'art. 15 comma 1 lettera d), tutte le cariche elettive di componente i vari organi centrali e periferici sono tra loro incompatibili.-----

4 - Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa; in caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta anteriormente.-----

5 - La carica di Presidente nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.-----


ART. 44 - Decadenze e reintegrazioni-----

1 - In caso di dimissioni contemporanee, e comunque in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei componenti degli Organi Centrali, si avrà la decadenza immediata del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.-----

2 - In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa di singoli componenti gli organi collegiali in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione viene effettuata nella prima Assemblea utile; qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo, si provvederà all'integrazione con un'Assemblea Straordinaria. In entrambi i casi l'Assemblea Straordinaria dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e celebrata nei successivi 30 giorni.-----

3 - Tutti i componenti gli organi centrali e periferici, salvo i casi previsti dal Codice Civile per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, decadono quando, senza motivata ragione, sono assenti per tre volte anche non consecutive dalle riunioni degli organi suddetti; tali organi sono reintegrati, salvo i casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, alla prima Assemblea utile.-----

4 - In caso di dimissioni o comunque nell'ipotesi che venga meno il Presidente dell'Ente decadono tutti i componenti degli organi centrali, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto, come da artt. 25 comma 6, 27 comma 9, 28 comma 8, e dovranno essere indette nuove elezioni da parte del Presidente del



Collegio dei Revisori dei Conti che provvederà, nel termine di 60 (sessanta) giorni a convocare l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro i successivi 30 (trenta) giorni; al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti spetteranno, sino alla celebrazione dell'Assemblea, le funzioni relative all'ordinaria amministrazione attribuite al Presidente.

5 - Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato da parte del Consiglio Nazionale, il Presidente dovrà convocare entro 30 (trenta) giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli organi decaduti fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto, come da artt. 24 comma 6, 26 comma 10, 27 comma 9 e 28 comma 6.

ART. 45 - Cessazione dal tesseramento

Il tesseramento della persona fisica all'Ente cessa:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento medesimo;
- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia.

MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO

ART. 46 - Modalità per le modifiche

- 1 - Lo Statuto dell'Ente può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
- 2 - Le proposte di modifica devono essere presentate alla Giunta Esecutiva da almeno la metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto, ovvero dai due terzi della Giunta Esecutiva o del Consiglio Nazionale, ovvero dal Presidente.
- 3 - La Giunta Esecutiva, verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Straordinaria, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni e che deve tenersi entro i successivi sessanta.
- 4 - Il Presidente nel convocare l'Assemblea Straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
- 5 - L'Assemblea è validamente costituita così come previsto dall'art. 14 comma 1 del presente statuto e per l'approvazione delle proposte suddette occorrono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.
- 6 - Lo Statuto e le eventuali successive modifiche sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

ART. 47 - Emanazione del Regolamento Organico

Per l'attuazione dello Statuto la Giunta Esecutiva provvede all'emanazione del Regolamento Organico e di altri regolamenti relativi a settori particolari.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 48 - Rinuncia ad adire Autorità esterne

- 1 - I provvedimenti adottati dagli organi dell'Ente hanno piena efficacia nell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli organismi affiliati e di tutti i tesserati.
- 2 - Gli organismi affiliati e i tesserati per la risoluzione di ogni controversia di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito dell'Ente si impegnano a non adire Autorità esterne ad ASI.
- 3 - Su istanza dell'interessato il Presidente, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe al predetto principio, motivando l'eventuale diniego

alla richiesta deroga; qualora entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento dell'istanza il Presidente non comunichi all'interessato la propria decisione, la richiesta si considererà accolta.

4 - In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, l'organismo affiliato o il tesserato sarà sottoposto a sanzione disciplinare.

ART. 49 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport

1 - Le controversie che contrappongono ASI a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni all'Ente o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia dell'Ente, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 (centoventi) giorni, a 10.000 (diecimila) Euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

2 - Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.

3 - Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanate dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

NORME TRANSITORIE

ART. 50 - Delega per le modifiche statutarie

1 - La Giunta Esecutiva viene delegata ad apportare al presente Statuto ogni modifica che si renderà indispensabile a seguito dell'emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di un adeguamento in tal senso.

2 - Tali modifiche sono immediatamente esecutive e sono soggette alla ratifica dall'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà essere celebrata non oltre la data della prima assemblea ordinaria utile.

3 - E' facoltà del Consiglio Nazionale, qualora lo stesso ritenga che sussistano comprovate esigenze, modificare la denominazione dell'Ente.

4 - Qualora in sede assembleare straordinaria venga modificato il numero dei componenti gli organi istituzionali, tale modifica si intende fin dalla elezione della prima assemblea ordinaria utile.

Art. 51 - Delega per il riconoscimento della personalità giuridica

Il Presidente viene delegato ad esperire tutte le necessarie attività finalizzate ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'associazione.


Art. 52 - Settori già esistenti

Tutti i settori già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto vengono meno e quindi devono provvedere alla propria ricostituzione secondo quanto disposto dall'art. 32.

ART. 53 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

Firmato: Claudio Barbaro, Cesare Vocaturo Notaio, Sigillo.



Certifico io sottoscritto Avv. Cesare VOCATURO, Notaio in Marino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia composta di undici fogli ed un mezzo foglio è conforme all'originale, debitamente sottoscritto, depositato nei miei atti, e si rilascia per uso consentito.

Marino, 21 MAR. 2013

